

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

in

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

nell'adunanza del 9 marzo 1990



- Visto il decreto n. 6141/IV del 29 aprile 1989, con il quale l'Assessore destinato alla Presidenza della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria di merito dell'esame colloquio per il passaggio alla qualifica di operatore-archivista nel ruolo amministrativo del personale regionale, di cui alla Tab. "A" annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41;
- Visto il rilievo istruttorio n. 252 in data 14 luglio 1989 dell'Ufficio di controllo sugli atti del personale regionale;
- Viste le controdeduzioni dell'Amministrazione;
- Visto il successivo rilievo istruttorio n. 357 del 2 ottobre 1989 dello stesso Ufficio di Controllo e le ulteriori deduzioni dell'Amministrazione;
- Vista la relazione in data 15 gennaio 1990, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del personale regionale ha chiesto il deferimento alla Sezione di controllo della pronuncia sul visto e la registrazione del suddetto decreto;
- Vista l'ordinanza in data 21 febbraio 1990, con la quale il Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana ha convocato questa

- Sezione per l'adunanza odierna deifrendole la pronuncia sull'ammissibilità al visto ed alla registrazione del suindicato decreto;
- Vista la nota n. 197 del 21 febbraio 1990, con la quale la Segreteria della Sezione di controllo ha dato comunicazione dell'anzidetta ordinanza all'Assessore destinato alla Presidenza della Regione Siciliana e all'Assessore regionale del Bilancio e delle Finanze;
 - Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;
 - Udito il relatore, Consigliere Dott. Giovanni Colella;
 - Uditi i rappresentanti della Presidenza della Regione siciliana e dell'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze;
 - Ritenuto in

F A T T O

Con il provvedimento indicato in epigrafe, l'Assessore destinato alla Presidenza della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria di merito dell'esame colloquio per il passaggio alla qualifica di operatore archivista nel ruolo amministrativo del personale regionale, di cui alla Tab. "A" annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

L'esame colloquio venne indetto con decreto del 28 luglio 1986, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, che, ad integrazione dell'art. 59 della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41, prevede le modalità in base alle quali il personale dei ruoli amministrativo e tecnico dell'Amministrazione regionale può conseguire, in soprannumero, il passaggio alla qualifica immediatamente superiore.

Dall'esame del provvedimento anzidetto, emergeva che erano stati ammessi all'esame colloquio candidati aventi la qualifica di commesso, operaio o salariato. In relazione a tanto, l'Ufficio, con rilievo istruttorio n.252 del 14 luglio 1989, restituiva all'Amme il provvedimento, rilevando che il personale inquadrato nelle qualifiche di commesso, operaio o salariato non può identificarsi con il personale avente la qualifica immediatamente inferiore a quella di operatore-archivista, così come richiesto dall'art.



1 della l.r. 21/1986.


In risposta alle osservazioni mosse, l'Amm.ne sosteneva che il bando con cui era stato indetto l'esame colloquio prevedeva due distinte modalità di accesso all'esame: per la prima potevano parteciparvi i dipendenti dei ruoli amministrativi e tecnici che rivestivano la qualifica immediatamente inferiore (prescindendo dal possesso o meno del titolo di studio e dell'anzianità nella qualifica), mentre per la seconda potevano esservi ammessi i dipendenti in possesso dei seguenti due requisiti: un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno due anni e il possesso del diploma di scuola media inferiore.

L'Ufficio, non ritenendo esauriente la risposta dell'Amm.ne, con foglio di rilievo n. 357 del 2 ottobre 1989, ha restituito nuovamente il decreto, osservando che l'art. 3 del bando di concorso riserva l'ammissione all'esame colloquio esclusivamente ai dipendenti dell'Amm.ne regionale inquadrati in qualifiche immediatamente inferiori, in possesso del diploma di istruzione media di I° grado e di una anzianità di servizio nella qualifica rivestita di almeno due anni.

A seguito dell'anzidetta replica, l'Amministrazione, nel riproporre il provvedimento, ha osservato che nell'Amministrazione regionale non sono state ancora introdotte le qualifiche funzionali e i profili professionali di cui alla legge 312/1980. La legge reg. 41/85, infatti, avrebbe introdotto i livelli stipendiali, conservando, quindi, la precedente struttura suddivisa in carriere per l'accesso alle quali è previsto un medesimo titolo di studio.

Per tale motivo, i dipendenti aventi la qualifica di operaio, commesso e salariato, appartenenti tutti alla carriera ausiliaria, sarebbero stati ammessi all'esame.

Diversamente operando, a dire dell'Amm.ne, si sarebbe avuta una disparità di trattamento nell'ambito del personale proveniente dalla medesima carriera ausiliaria.



Ad avviso dell'Am.m.ne, inoltre, l'esclusione dei dipendenti in parola dal concorso non consentirebbe agli stessi alcuna possibilità di miglioramento professionale, in ciò contravvenendosi alla volontà del legislatore, indirizzata, invece, in senso inverso.

Ha sostenuto, infine, l'Am.m.ne che con l'ammissione al concorso ed il superamento dell'esame, si sarebbero consolidate le legittime aspettative degli interessati, peraltro adeguatamente selezionati dalla Commissione esaminatrice.

Il Consigliere delegato al controllo sugli atti del personale regionale, non ritenendo le argomentazioni dell'Am.m.ne idonee a far superare l'insorto dissenso, ha trasmesso gli atti al Presidente della Sezione di controllo per la Regione Siciliana per il deferimento della pronuncia sul visto e sulla registrazione del decreto in esame alla Sezione stessa, che è stata convocata a tal fine per l'adunanza odierna.

Nel corso di quest'ultima, i rappresentanti dell'Amministrazione regionale hanno confermato le considerazioni già svolte in risposta ai rilievi dell'Ufficio ed ulteriormente illustrate nelle memorie scritte depositate in Segreteria.

Considerato in

D I R I T T O

La Sezione ritiene di dover, innanzitutto, precisare che il provvedimento in esame, benchè non ricompreso fra quelli sottoposti espressamente ad autonomo controllo di legittimità, ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, legittimamente sia stato presentato, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ed una prassi costantemente osservata, al controllo per il visto e la registrazione, essendo collegato da un rapporto di presupposizione con gli atti di nomina, la cui efficacia è subordinata al favorevole esito del controllo preventivo di legittimità.

Quanto al merito della questione cui l'esame del provvedimento ha dato



luogo, si deve concordare con l'Ufficio di controllo nel ritenere che l'attuale ordinamento del personale della Regione siciliana, a seguito della riforma introdotta con la legge reg.le 23 marzo 1971, n.7, prevede uno sviluppo delle posizioni giuridico-economiche non più articolato in carriere, bensì in qualifiche funzionali, distinte secondo l'ordine ora stabilito dall'art. 4 della legge reg.le 29 ottobre 1985, n. 41.

Si deve anche condividere, poi, la tesi dell'Ufficio, secondo cui, quando l'art. 1 della legge reg.le 9 maggio 1986, n. 21, prevede, per il personale con qualifica non superiore ad assistente, il passaggio, mediante esame-colloquio, alla qualifica immediatamente superiore, non può che fare riferimento all'anzidetto ordine di articolazione delle qualifiche, da cui risulta che la qualifica immediatamente inferiore a quella di operatore archivistico (che è il caso che qui interessa) è quella di agente tecnico, mentre le qualifiche di commesso e di operaio sarebbero ulteriormente inferiori alla qualifica di agente tecnico.

Cosicché, accogliendo una interpretazione strettamente aderente alla formulazione letterale della disposizione in esame, si dovrebbe pervenire alla conclusione di non ritenere legittima l'ammissione all'esame colloquio di cui trattasi dei dipendenti in possesso di qualifica diversa da quella di agente tecnico.

Ma la Sezione, avuto riguardo alle finalità che la norma si prefigge di conseguire, alla manifesta intenzione del legislatore ed alla sostanziale equiordinazione esistente fra le qualifiche di agente tecnico, commesso ed operaio, ritiene di poter considerare non preclusive ad una pronuncia di legittimità del decreto in esame le perplessità in proposito sollevate dall'Ufficio.

Quanto alle finalità, risulta evidente che con la disposizione dell'art. 1 della l.r. 9 maggio 1986, n. 21 il legislatore ha perseguito lo scopo di valorizzare particolari professionalità acquisite nel corso del servizio e di prevedere, conseguentemente, per il personale con qualifica non supe-




riore ad assistente, un avanzamento della posizione giuridico-economica per coloro che fossero in possesso di determinati requisiti e, in particolare: il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore ed una anzianità effettiva nella qualifica di provenienza di almeno due anni.

Tale possibilità, quindi, non sembra possa essere ragionevolmente esclusa in favore dei dipendenti in possesso della qualifica di commesso ed operaio, avendo la norma portata di carattere generale e riguardando tutti i soggetti con qualifica inferiore a quella di assistente, tanto più ove si consideri che, ai fini del conferimento della qualifica di operatore archivista, non vi è ragione di discriminare fra l'esperienza di servizio acquisita da un commesso ed operaio e quella acquisita da un agente tecnico.

Il presupposto sul quale è opportuno, invece, soffermare l'attenzione per verificare l'applicabilità nella specie della norma in esame, è quello del titolo di studio di cui i partecipanti all'esame colloquio debbono risultare in possesso e che, per tutti, si identifica nel diploma di scuola media inferiore, richiesto per l'accesso alla qualifica di operatore-archivista. E poiché tutti i candidati di cui al provvedimento in esame di tale titolo di studio sono in possesso, è anche giusto - ed in tal senso sembra alla Sezione rivolto l'intento del legislatore regionale - che, alla pari di quanto previsto chiaramente per gli agenti tecnici, analogo riconoscimento, proprio in virtù del titolo di studio posseduto, venga considerato attribuibile al personale con qualifica di commesso o di operaio, che, come si è già detto, è sostanzialmente equiordinato, per tipo di mansioni e per status giuridico, agli agenti tecnici.

Si aggiunga, infine, che le tre anzidette qualifiche, fino all'emanazione della legge reg.le n. 41 del 1985, sono rimaste accomunate in un'unica articolazione (cfr. art. 10 della l.r. 29/3/1971, n. 7, come modificato dall'art. 7 della l.r. 29/12/1980, n. 145), e non rappresentavano altro che tre diverse specificazioni di una stessa qualifica, sicché anche formalmen



te esse erano considerate equiordinate, per le stesse ragioni per le quali tuttora risultano, almeno sostanzialmente, sullo stesso piano.

Trattandosi, dunque, di categorie omogenee, non si rivela infondato il dubbio di una disparità di trattamento cui darebbe luogo l'adozione di una soluzione diversa da quella adottata dall'Amministrazione. Ed è questa un'ulteriore ragione che, ad avviso della Sezione, depone per la legittimità del provvedimento, in quanto è regola di ermeneutica scegliere, fra più possibili interpretazioni di una norma giuridica, quella che non comporti tali disparità.

Alla stregua delle susposte considerazioni, il decreto in esame si rivela conforme a legge.

P.Q.M.

La Sezione, ritenuta la legittimità del provvedimento in epigrafe, lo ammette al visto ed alla conseguente registrazione.

IL RELATORE

Giuseppe Colally



IL PRESIDENTE

Antonio...

Per Copia conforme
Palermo, li 9 APR. 1990

Il Segretario

Fabio Guadalupe

